

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015**  
**602/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
T0718841**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 22 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19053 del 23 giugno 2015), la ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) all'accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (pratica di connessione T0718841);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 13 luglio 2015 (prot. n. 20905), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria del 22 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27520 del 23 settembre 2015), in ritardo di 57 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 28 settembre 2015 (prot. Autorità n. 28004 del 28 settembre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con nota del 15 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30416 del 16 ottobre 2015), il gestore ha presentato le proprie controrepliche;
7. con nota del 5 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33961 dell'11 novembre 2015), il reclamante ha prodotto una ulteriore memoria;
8. con memoria del 27 novembre 2015, (prot. Autorità n.35644 del 30 novembre 2015) il gestore ha, infine, ribadito le osservazioni trasmesse nella sopracitata memoria del 22 settembre 2015;
9. con nota del 28 novembre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **QUADRO NORMATIVO**

10. Ai fini della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA):
  - a) l'articolo 7, comma 5, che concede al soggetto richiedente la connessione la facoltà di chiedere al gestore di rete la modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso, prevedendo che il gestore di rete, entro le tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabori un nuovo

- preventivo o rifiuti la richiesta di modifica. In caso di rifiuto, il gestore di rete è, ai sensi del TICA, tenuto ad evidenziare le motivazioni;
- b) l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che il preventivo di connessione già accettato possa essere ulteriormente modificato previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In questo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto dal sopracitato articolo 7, comma 5, del TICA;
11. rileva, inoltre, la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”, Ed. 5.0, entrata in vigore il 2 aprile 2015 (nel seguito: Guida per le connessioni), e in particolare il paragrafo B.12, in cui il gestore esplicita i criteri per l'accettazione delle richieste di modifica di un preventivo di connessione, presentate ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA; nello specifico, il gestore ha qui stabilito di accettare le richieste di modifica del preventivo, allorché esse comportino lo spostamento del sito dell'impianto di produzione, esclusivamente se lo spostamento richiesto avvenga all'interno della stessa particella catastale o, tutt'al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete di distribuzione.

## **QUADRO FATTUALE**

12. In data 14 giugno 2014 la società Lucon S.r.l. presentava, al gestore, una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza in immissione di 60 kW, da realizzarsi nel comune di Ruoti (PZ);
13. in data 4 novembre 2014, il gestore inviava, alla società Lucon S.r.l., il preventivo di connessione identificato dal codice pratica T0718841;
14. in data 20 gennaio 2015, il reclamante è subentrato alla Lucon S.r.l. in qualità di titolare della pratica di connessione T0718841;
15. in data 3 aprile 2015, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, il reclamante richiedeva lo spostamento dell'impianto di produzione e la connessione alla linea elettrica MT del gestore “Tavernafoy”, nel punto più vicino all'impianto di produzione;
16. in data 10 aprile 2015, il gestore comunicava, al reclamante, che la richiesta di modifica del preventivo non poteva essere accolta *“poiché non rientra in nessuno dei criteri descritti dal TICA art. 7.8, e meglio esplicitati nella GUIDA PER LE CONNESSIONI Allegato B punto 12 disponibile sul sito istituzionale di Enel Distribuzione ed in vigore a partire dal 1° aprile 2015”*.

## **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

17. Il reclamante contesta il mancato accoglimento, da parte del gestore, della richiesta di modifica del preventivo di connessione relativo alla pratica T0718841, presentata in data 3 aprile 2015;
18. il reclamante rileva che la soluzione per la connessione richiesta - il più vicino possibile al sito ove sarà realizzato l'impianto di produzione - è in grado di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle infrastrutture da realizzarsi e ciò nel rispetto dei criteri di economicità e di razionalità propri della soluzione tecnica minima di connessione;
19. il reclamante, pertanto, chiede:
  - a) che il gestore accetti la richiesta di modifica del preventivo connessione, individuando un punto di connessione il più vicino possibile al sito di produzione;
  - b) di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo del gestore nella messa a disposizione del preventivo di connessione;
  - c) che le disposizioni della nuova Guida per le connessioni del gestore siano dichiarate inapplicabili, poiché contrastanti con le disposizioni contenute nel TICA.

## **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

20. Il gestore ritiene prive di fondamento le pretese del reclamante;
21. il gestore conferma, quindi, quanto già espresso nella propria comunicazione del 10 aprile 2015, ovvero che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante non rientrava in nessuno dei criteri descritti nella Guida per le connessioni (Allegato B, punto 12) in vigore dal 2 aprile 2015. In particolare, il gestore evidenzia che il reclamante aveva richiesto uno spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata;
22. a tale proposito, il gestore evidenzia, inoltre, che le previsioni introdotte dalla Guida per le connessioni in vigore dal 2 aprile 2015 si applicano anche alle pratiche di connessione già avviate alla data di pubblicazione della Guida medesima.

## **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

23. Il reclamante ha trasmesso, al gestore, la propria richiesta di modifica del preventivo, oggetto della controversia *de qua*, in data 3 aprile 2015, ovvero, successivamente all'entrata in vigore della Guida per le connessioni Ed. 5.0, con cui il gestore ha esplicitato i criteri per l'accoglimento delle richieste di modifica

- del preventivo di connessione, presentate ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA;
24. in merito all'interpretazione della sopracitata Guida per le connessioni, si evidenzia che il reclamante ha già ricevuto dalla Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità (prot. Autorità n. 14902, dell'8 maggio 2015) un chiarimento circa le modalità applicative delle disposizioni contenute nella Guida per le connessioni di Enel, ove si è, tra l'altro, precisato che le nuove aggiornate disposizioni si applicano *“alle richieste di modifica dei preventivi di connessione presentati a decorrere dalla data di pubblicazione dei medesimi aggiornamenti, ivi incluse quelle afferenti a pratiche di connessione già avviate alla medesima data”*;
  25. ciò posto, si rileva che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante in data 3 aprile 2015 prevede, in contrasto rispetto al criterio stabilito dal gestore nella Guida per le connessioni Ed. 5.0, lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata;
  26. ne consegue che il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo, risulta nella specie adeguatamente motivato; pertanto, la pretesa del reclamante di ottenere un nuovo preventivo di connessione non può trovare accoglimento;
  27. in riferimento poi, alla richiesta del reclamante di vedersi corrisposto l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14 del TICA, non si rilevano ritardi, da parte del gestore, nell'invio dei documenti al reclamante. Infatti, il gestore ha risposto in data 10 aprile 2015 alla richiesta presentata dal reclamante in data 3 aprile 2015, rispettando così il termine dei 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA; pertanto, anche tale domanda non può essere accolta;
  28. non merita, infine, accoglimento la richiesta del reclamante di dichiarare inapplicabili le nuove disposizioni della Guida per le connessioni. Tali disposizioni, infatti, non appaiono in contrasto con quanto previsto dal TICA, nella versione vigente al tempo dei fatti oggetto della presente controversia e, in particolare, alla data di presentazione della richiesta di modifica del preventivo da parte del reclamante

## **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0718841;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*